



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD
INDIRIZZO MUSICALE**

"Lombardo Radice"

**CENTRO TERRITORIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI
ADULTI**



**Scuola in Ospedale
Istruzione Domiciliare**

P.O. DI CRISTINA – P.O. ISMETT/CIVICO – OSPEDALE CERVELLO

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Federico De Maria, 36 – 90129 Palermo

Cod. Fisc. 97251390825

tel. 091.212637

FAX 091.657.55.36

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it PEC: paic8ad00q@pec.istruzione.it

url: <http://www.icslombardoradice.edu.it>

Circolare n. **04**

Palermo, li 03.09.2024

- Al personale docente di ogni ordine e grado
- Al personale ATA
- Al Direttore SS.GG.AA.
- Al personale di segreteria

SEDE e Plessi

Oggetto: Indicazioni operative relative alla fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/92.

Con riferimento all'oggetto – e con particolare riferimento alla richiesta di fruizione dei tre giorni di permesso ex L. 104/92 – giova preliminarmente rilevare che l'accertamento dei relativi benefici è soggetto ad una valutazione annuale in ordine alla permanenza delle condizioni giustificatrici.

Fatta tale premessa, si allegano alla presente i seguenti modelli che verranno resi disponibili anche in formato cartaceo presso gli uffici di segreteria:

- Modulo istanza benefici L. 104/92 per se stessi
- Modulo istanza benefici L. 104/92 per familiari
- Dichiarazione dell'assistito (solo se maggiorenne)
- Modello autocertificazione

Ciascun modello reca l'indicazione degli eventuali allegati richiesti. Il modulo di domanda – corredato dagli allegati e da copia di tutta la documentazione richiesta – deve essere trasmesso debitamente sottoscritto **esclusivamente** in formato pdf via mail all'indirizzo paic8ad00q@istruzione.it.

Resta inteso che fino alla conclusione dell'istruttoria ed all'emissione del decreto di ammissione ai benefici di cui all'oggetto – da completare nei termini previsti dalla L. 24190 e ss.mm.ii. – questo Ufficio non potrà dare corso ad alcuna istanza nel frattempo pervenuta.

Si tiene a precisare che il modello di autocertificazione dovrà essere sottoscritto da tutti i familiari tenuti per legge all'assistenza al soggetto disabile (ad es. coniuge, altri figli...) i quali avranno cura di specificare il rapporto di parentela sussistente con lo stesso; **tale dichiarazione non deve essere resa nel caso di genitore che assista un figlio o di un figlio convivente che assista un genitore (a condizione che l'altro genitore non possa provvedervi perché disabile/invalido o ultrasessantacinquenne).**

Relativamente alle modalità di fruizione dei permessi di cui si tratta, si deve mettere in evidenza che a mente della circolare 13 del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica **“salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”**.

Precedentemente la questione è stata affrontata dal **Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica** - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale, **18 febbraio 2008, n. 13** "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni - permessi ex art. 33, comma 3." che recita testualmente "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, **le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore** le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore".

Sulla questione è definitivamente intervenuta l'ARAN nel 2012 che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito ("Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?"), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007 – ha chiarito che **“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”**.

Ne consegue che il Dirigente Scolastico può richiedere di concordare le giornate di permesso, tramite atti unilaterali organizzativi con i quali assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico.

Per l'effetto questo Ufficio ha titolo a richiedere al personale interessato una preventiva fruizione concordata dei permessi al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione degli assenti, fermo restando, naturalmente, che la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile da documentare debitamente e da comunicare, congruamente, prima dell'inizio del servizio del personale interessato.

Fatta tale premessa si invita tutto il personale interessato – una volta acquisito il decreto di ammissione ai benefici più volte richiamati – di **presentare una programmazione mensile dei permessi entro il primo giorno di ciascun mese**; nella programmazione dei permessi si dovrà avere cura di indicare di volta in volta diversi giorni della settimana, in un'ottica di rotazione, salvo specifiche esigenze che potranno essere rappresentate nella comunicazione contenente la programmazione mensile.

Resta inteso che – in caso di sopravvenute esigenze legate a situazioni impreviste e imprevedibili – le SS.LL. potranno chiedere, in itinere, di modificare la programmazione presentata, indicando le ragioni di urgenza.

Si rappresenta infine che – per le motivazioni sopra indicate – non è in alcun modo consentito fruire dei permessi di cui alla L. 104/92 dandone comunicazione la mattina della stessa giornata.

Il personale già in servizio nell'I.C. Lombardo Radice nel precedente anno scolastico, in favore del quale sia stato già emesso il decreto di ammissione ai benefici per il decorso anno scolastico 2023/2024 può – in alternativa alla documentazione di cui sopra – limitarsi a presentare un'autocertificazione, debitamente firmata e corredata da un documento d'identità, contenente la dichiarazione che non c'è stata alcuna modifica rispetto alla situazione precedente.

Il restante personale deve invece presentare ex novo tutta la documentazione richiesta, al pari del personale di nuova assegnazione.

Si mette in evidenza che dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere **alternati** nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel **messaggio n. 3096/2022**.

Per effetto della novella legislativa diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.

Dalla stessa data, inoltre, il **congedo straordinario** di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal **convivente di fatto** (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata **successivamente** alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l'aggiornamento della tabella dell'ordine di priorità.

Sulla base di tale innovazione normativa rientra nella personale responsabilità di ciascuno la fruizione dei permessi nel limite dei tre giorni sopra indicati; al termine dell'anno scolastico ciascun dipendente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che altri non ne abbiano fruito in eccedenza per l'assistenza alla medesima persona disabile.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. **Resta inteso che le disposizioni sopra indicate valgono come ordine di servizio la cui inosservanza integra gli estremi di mancanze disciplinarmente rilevanti.**

II DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Francesco Paolo Camillo)

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".*